REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
10300

PARERE MOTIVATO
n. 23 in data 12 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

DATO ATTO che la Commissione VAS si è riunita in data 12 febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 febbraio 2019 prot. n. 57486.

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Mogliano Veneto con nota n. 3331 del 06.02.14, acquisita al prot. reg. al n.55318 del 06.02.14, e costituita da:

- Nota di pubblicazione al BURV e richiesta di deposito;
- DCC n.3 del 23.01.14 di adozione del PAT.

DATO ATTO che successivamente il Comune, con nota n. 5153 del 24.02.14, assunta al prot. reg. al n. 81024 del 25.02.14, adduceva la seguente documentazione:

- Patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico e architettonico;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Valutazione di incidenza;
- Valutazione di compatibilità idraulica;
- Relazione agronomica;
- Relazione geologica;
- Relazione geologica – allegati;
- Norme di attuazione;
- Relazione sintetica;
- Verifica del dimensionamento;
- Relazione tecnica;
- Tavola della valutazione della compatibilità idraulica;
- Carta idrografica;
- Carta dei bacini idrografici;
- Carta degli allagamenti;
- Carta del valore naturalistico relativo;
- Carta del rischio idraulico;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della copertura del suolo agricolo;
- Carta della copertura del suolo;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta litologica;
- Carta della non compatibilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle strategie;
- Relazione banche dati.

DATO ATTO altresì che da una prima verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, l'U.P. Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva un'integrazione di quanto addotto.

ATTESO che con nota n. 29160 del 20.03.14, assunta al prot. reg. al n. 150904 del 9.04.14, l'ARPAV adduceva il proprio parere al PAT.

DATO ATTO che con nota n. 0007957 del 15.05.2014, assunta al prot. reg. al n. 214612 del 19.05.2014, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto adduceva il proprio parere. Successivamente con nota n. 8665 del 09.03.2018 assunta al prot. reg. al n. 95008 del 12.03.2018 il Comune di Mogliano allegava la DCC di revoca del precedente PAT adottato e adozione del nuovo. Allegando inoltre in formato digitale:

- Cartografia;
- Progetto;
- Quadro conoscitivo
- NTA;

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione geologica;
- Relazione agronomica;
- Relazione idraulica;
- Banche dati;
- Quadro conoscitivo.

DATO ATTO che a seguito della richiesta di integrazioni n. 118155 del 28.03.18 il Comune con nota n. 29172 del 28.08.18 assunta al prot. reg. al n. 352850 del 29.08.18 inviava:

- accordo di pianificazione sottoscritto;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relata di avvenuto deposito;
- Estratto di pubblicazione ne "La Nuova Venezia" e "La Tribuna" di venerdì 16 marzo 2018;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si evidenzia che sono pervenute n.55 osservazioni delle quali n.20 con attinenza ambientale;
- prospetto sulle osservazioni ambientali pervenute;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

ATTESO che con nota del 21.09.18 assunta al prot. reg. al n. 383242 del 21.09.18 l'ARPAV inviava il proprio parere.

DATO ATTO che successivamente con nota del 24.10.18 assunta al prot. reg. al n. 433692 del 24.10.18 il comune inviava:

- Parere del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere della Soprintendenza archeologica;
- Parere dell'ARPAV;
- Parere dell'ULSS2 della Marca Trevigiana.

VISTA la Valutazione d'Incidenza Ambientale la cui relazione istruttoria tecnica n. 55/2018 di seguito si riporta integralmente:

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 55/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PAT del Comune di Mogliano Veneto (TV)
Pratica n. 3837

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Andrea Rizzi per conto del Comune di Mogliano Veneto, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 95008 del 13/03/2018;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso 23 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*";

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa al PAT del Comune di Mogliano Veneto (TV);

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

PRESO ATTO che il piano non interessa siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e

collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Euphrasia marchesettii, Vertigo angustior, Austropotamobius italicus, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete

ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO PRENDE ATTO di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti e

DÀ ATTO

i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
   A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
   B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per il PAT del Comune di Mogliano Veneto (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Euphrasia marchesettii, Vertigo angustior, Austropotamobius italicus, Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Pernis apivorus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la

modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Mogliano Veneto, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

DATO ATTO che il Comune con nota n. 29172 del 28.08.2018 assunta al prot. reg. al n. 352850 del 29.08.2018 inviava dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale evidenzia che sono pervenute n. 55 osservazioni delle quali n. 20 con attinenza ambientale.

ATTESO che i contenuti delle osservazioni aventi carattere ambientale richiamate al precedente punto sono così sinteticamente riassumibili:

N	PROT	DATA	RICHIEDENTE	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE PROPOSTA	PARERE VALUTATORE	CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE
11	16510	15/05/18	Leonia Toffoletto	*Richiesta:* inserimento di aree di espansione residenziali e produttive	NON ACCOGLIBILE Il PAT ha assunto la riduzione del consumo di suolo come caposaldo del suo impianto strategico, provvedendo alla eliminazione delle nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo presenti nel PAT precedentemente adottato. Pertanto la previsione di un ulteriore sviluppo insediativo in questa direzione è una ipotesi da ritenersi non compatibile con gli obiettivi e le strategie del PAT. Allo stesso modo si ritiene di non modificare le aree di urbanizzazione consolidata. Le stesse sono state definite sulla base dei principi e degli indirizzi dettati dalla LR14/17 nonchè confermando, ove presenti, i precisi limiti dell'urbanizzazione esistente.	Si concorda con la controdeduzione. Alla luce del principio di riduzione del consumo di suolo, quale caposaldo del PAT, la trasformazione di un'area agricola in nuove aree residenziali o commerciali si ritiene non compatibile.	Si prende atto del parere del valutatore
12	16743	15/05/18	Enrico Busolin	*Richiesta:* Stralcio del Contesto Figurativo dall'area di proprietà	NON PERTINENTE La tematizzazione dell'area come contesto figurativo non contrasta con gli interventi enunciati nella richiesta	Si concorda con la controdeduzione. All'interno del contesto figurativo è possibile proseguire l'attività in essere, salvaguardando il valore storico/testimoniale e ambientale dell'area.	Si prende atto del parere del valutatore
20	17334	21/05/18	Michielan Angelo	*Richiesta:* Riclassificare parte dell'area attualmente definita come *pertinenze scoperte da tutelare – Stepping Stones* in quanto pertinenza di edifici con funzioni rurali e senza alcuna valenza di carattere storico testimoniale e ricalcando esattamente il perimetro del decreto di vincolo.	**ACCOGLIBILE** Si ritiene la proposta ammissibile in quanto: - trattasi di area esclusa dal Vincolo (adiacenze tutelate ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004) - trattasi di Contesto figurativo di rilevanza locale ovvero che non deriva dal PTCP (vedi art.16.2 delle NdA lettera a) - l'area è comunque compresa all'interno dell'infrastruttura verde e pertanto disciplinata dall'art.19 delle NdA - l'area è comunque soggetta a specifiche disposizioni di tutela in quanto compresa tra i parchi e giardini storici di non comune bellezza – art.32 PALAV recepita con Var. PRG n.30 D.G.R.V. 3321/20065 (vedi Tav.1° Vincoli)	Si concorda con la controdeduzione. Nonostante gli edifici con funzione agricola non posseggano valenze dal punto di vista storico testimoniale, l'area di pertinenza si inserisce comunque in un ambito con caratteri paesaggistici peculiari da tutelare.	Si prende atto del parere del valutatore
21	17371	21/05/18	Marco Sacco	*Richiesta:* l'area di proprietà venga ricompresa all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata o comunque delle aree trasformabili per consentire la realizzazione di un edificio residenziale	NON ACCOGLIBILE Il PAT ha definito gli ambiti di urbanizzazione consolidata sulla base delle definizioni ed indicazioni della LR 14/17. Inoltre non sono coerenti con livello strategico del piano modifiche puntuali con questo grado di dettaglio. Tale modifica comporterebbe inoltre l'alterazione di un tratto regolare del perimetro dell'urbanizzazione consolidata attualmente attestato sul bordo strada. Si precisa comunque proposte di questo tipo potranno eventualmente essere riconsiderate nell'ambito dell'adeguamento del PRC alla disciplina della LR.14/17.	Si concorda con la controdeduzione.	Si prende atto del parere del valutatore
24	17416	21/05/18	Elide Bellonio	*Richiesta:* • che l'attuale definizione "*opere incongrue ed elementi di degrado*" venga rivista ed eventualmente modificata • sia resa possibile una strutturale riqualificazione degli immobili presenti, prevedendone la riconversione residenziale e la sistemazione a verde degli spazi scoperti.	NON PERTINENTE Le Opere incongrue e gli elementi di degrado sono stati individuati dal PAT assumendo la definizione di cui all'art.2 lettera f della LR 14/2017 nonchè recependo l'individuazione delle attività produttive in zona impropria presenti nel PRG vigente. L'area in oggetto per caratteristiche e disciplina urbanistica (è classificata dal PRG come attività produttiva da bloccare) presenta entrambe le caratteristiche di cui sopra. Pertanto la sua tematizzazione come "*Opere incongrua ed elemento di degrado*" risulta corretta, non essendo tale classificazione conseguente ad una valutazione sulla rilevanza delle opere presenti o sull'impatto prodotto. Le opere incongrue ed elementi di degrado sono disciplinate dall'art.18.6 delle NdA del PAT, demandando al PI il compito di definire nel dettaglio le aree e disciplinarne la riconversione ad attività terziarie, residenziali, agricole, agroindustriali, di pubblico servizio etc. Per quanto sopra la richiesta di riconversione e coerente con la disciplina del PAT ma afferisce alla sfera operativa del PI, e potrà essere inoltrata in occasione della variante al PI di specifico adeguamento.	Si concorda con la controdeduzione.	Si prende atto del parere del valutatore
25	17419	21/05/2018	Michele Squizzato	Area con volumi a destinazione produttiva in zona impropria ed in fascia di rispetto stradale (svincolo	NON ACCOGLIBILE • La fascia di rispetto stradale è correttamente riportata dal PAT in quanto definita ai sensi	Si concorda con la controdeduzione.	Si prende atto del parere del valutatore

REGIONE VENETO COMMISSIONI VALUTAZIONI

N	PROT	DATA	RICHIEDENTE	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE PROPOSTA	PARERE VALUTATORE	CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE
				autostradale) *Richiesta:* - la correzione della fascia di rispetto stradale portando la stessa da ml.60 a ml.20 - la riclassificazione dell'area attribuendogli una destinazione produttiva commerciale e direzionale	dell'art.26 del codice della strada. La profondità della fascia di rispetto è correlata alla classificazione della strada fatta sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, così come riportato all'art.2 del Codice della strada. Non vi è quindi alcuna relazione tra l'ente gestore del tratto stradale e la determinazione della fascia di rispetto. - Il PAT recependo la disciplina del PRG vigente, classifica tale area come attività produttiva in zona impropria, confermando quindi le possibilità di riqualificazione e rigenerazione vigenti. L'area in oggetto inoltre non può essere disciplinata come "zona produttiva" in quanto il PTCP non ammette l'individuazione di nuove aree commerciali o produttive.		
26	17423	21/05/18	Lunardon Fedelfranco	Area con immobili ex allevamento *Richiesta:* il trasferimento della volumetria (utilizzando il credito edilizio in altre aree del comune di Mogliano impegnandosi al ripristino/bonifica dell'area	NON ACCOGLIBILE L'area è classificata dal PAT come "*opera incongrua ed elementi di degrado*" e disciplinata dall'art.18.6 ove è ammessa la rigenerazione dell'area e la generazione del credito. Pur essendo quindi la proposta coerente con la disciplina del PAT la stessa non può essere accolta in questa fase in quanto spetta al Piano degli interventi definire la puntuale disciplina di tale aree e la predisposizione delle norme specifiche per l'utilizzo del credito edilizio. Tale richiesta potrà essere inoltrata in occasione della variante al PI avente in oggetto la disciplina delle *Opere incongrue ed elementi di degrado*	Si concorda con la controdeduzione. In termini di sostenibilità ambientale, si vede con favore agli interventi di rigenerazione e riconversione delle aree dismesse.	Si prende atto del parere del valutatore
27	17424	21/05/18	Giuseppe Tosatto Arcotec srl	Immobile ad uso produttivo ormai dismesso all'interno dell'area a destinazione produttiva *Richiesta:* la riconversione dell'immobile ai fini residenziali	NON PERTINENTE Il PAT classifica immobile ed area di pertinenza come ambito di *urbanizzazione consolidata – area produttiva non ampliabile* disciplinata ai sensi dell'art.18.4 lettera b). Ne ammette quindi la riconversione anche ai fini residenziali ma demanda al PI il compito di dare attuazione al disposto disciplinando puntualmente gli interventi. La richiesta pertanto è coerente con gli obiettivi ma non pertinente con i contenuti del PAT. Potrà quindi essere presentata nella successiva fase di redazione del PI.	Si concorda con la controdeduzione. In termini di sostenibilità ambientale, si vede con favore agli interventi di rigenerazione e riconversione delle aree dismesse.	Si prende atto del parere del valutatore
28	17436	21/05/18	Istituto Costante Gris	Compendio immobiliare dell'istituto GRIS *Richiesta:* a) Stralcio integrale dell'art.28.5 punto d) delle NdA del PAT adottato, nella parte in cui ha qualificato "non compatibile con il PAT" la disciplina dell'edificabilità prevista dal PRG per le zone di completamento B b) Venga emendata la tavola dei vincoli e venga quindi stralciata la campitura relativa alle "adiacenze tutelate" nell'area A del compendio immobiliare in quanto non ricompresa nel vincolo monumentale ex art.10 D.Lgs. n.42/2004	PARZIALMENTE ACCOLTA a) Non è accoglibile la richiesta di stralcio del comma relativo alla non compatibilità dell'indice delle Zone B. Il PAT infatti non elimina la citata edificabilità, ma, più semplicemente, la sospende temporaneamente demandando al primo PI il compito di ridefinire le caratture urbanistiche. Tale disposto ha l'obiettivo di "armonizzare" l'edificabilità con le caratteristiche funzionali, paesaggistiche, ambientali dei diversi contesti ed evitare le evidenti "sgrammaticature" verificatesi con la sommatoria degli indici con gli ampliamenti del Piano Casa. Il congelamento non riguarda i lotti liberi i quali sono da intendersi: le zone B inedificate o i lotti non pertinenziali rispetto agli edifici esistenti. Si potrà stabilire la pertinenzialità del lotto attraverso l'esame dei dati catastali (graffatura del lotto) o la determinazione del lotto di pertinenza riportata nel permesso a costruire relativo all'edificio, Si potrà altresì far riferimento alla definizione di cui all'art.817 del Codice Civile. b) È accoglibile la richiesta di correzione del perimetro del vincolo, adeguando la Tav.1 alla reale consistenza dello stesso, così come riportata nel rispettivo decreto	Si concorda con la controdeduzione	Si prende atto del parere del valutatore
32	17505	22/05/18	Francesco Giusto	Area in zona agricola *Richiesta* La modifica della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata inserendo anche l'area di proprietà o in alternativa riclassificando l'area come idonea all'atterraggio dei crediti edilizi	NON ACCOGLIBILE Il PAT ha assunto la riduzione del consumo di suolo come caposaldo del suo impianto strategico, provvedendo alla eliminazione delle nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo presenti nel PAT precedentemente adottato. Pertanto la previsione di un ulteriore sviluppo insediativo in questa direzione è una ipotesi da ritenersi non compatibile con gli obiettivi e le strategie del PAT. Allo stesso modo si ritiene di non modificare le aree di urbanizzazione consolidata. Le stesse sono state definite sulla base dei principi e degli indirizzi dettati dalla LR14/17 nonché confermando, ove presenti, i precisi limiti dell'urbanizzazione esistente.	Si concorda con la controdeduzione. Alla luce del principio di riduzione del consumo di suolo, quale caposaldo del PAT, la trasformazione di un'area agricola in nuove aree residenziali o commerciali si ritiene non compatibile.	Si prende atto del parere del valutatore
33	17507	22/05/18	Bortolato Gianni Murador Paola	Area agricola *Richiesta*	NON ACCOGLIBILE Il PAT ha assunto la riduzione del consumo di suolo come caposaldo del suo impianto strategico,	Si concorda con la controdeduzione. Alla luce del principio di riduzione del	Si prende atto del parere del valutatore

N	PROT	DATA	RICHIEDENTE	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE PROPOSTA	PARERE VALUTATORE	CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE
				La trasformazione urbanistica dell'area ai fini residenziali	provvedendo alla eliminazione delle nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo presenti nel PAT precedentemente adottato. Pertanto la previsione di un ulteriore sviluppo insediativo in questa direzione è una ipotesi da ritenersi non compatibile con gli obiettivi e le strategie del PAT.	consumo di suolo, quale caposaldo del PAT, la trasformazione di un'area agricola in nuove aree residenziali si ritiene non compatibile.	
36	17521	22/05/18	Paulon Giuliano	Complesso edilizio storico ed ex allevamento su via Paulon *Richiesta* Che venga prevista la possibilità di riutilizzare i fabbricati in questione mediante un intervento organico che permetta la rigenerazione dell'insediamento zootecnico esistente mantenendone la destinazione ad allevamento.	NON PERTINENTE Il PAT classifica il contesto come area di urbanizzazione consolidata con la seguente articolazione: - villa e scoperto: *pertinenze scoperte da tutelare* - ex allevamento – *opere incongrue ed elementi di degrado* Per quanto sopra la proposta è da ritenersi in termini di obiettivi ed in linea generale compatibile con la disciplina del PAT, ma essendo questo uno strumento di tipo strategico la stessa potrà essere valutata soltanto in fase di redazione del Piano degli interventi.	Si concorda con la controdeduzione. In termini di sostenibilità ambientale, si vede con favore agli interventi di rigenerazione e riconversione delle aree dismesse.	Si prende atto del parere del valutatore
39	17593	22/05/18	Michielan Gianantonio	Terreno agricolo *Richiesta* La localizzazione di un'area residenziale	NON ACCOGLIBILE Il PAT assume la riduzione del consumo di suolo come caposaldo del suo impianto strategico, da cui l'eliminazione di tutte le nuove aree di espansione precedentemente previste (PAT prima adozione). Una scelta di piano confermata in termini prescrittivi dalla LR.14/17 la quale dispone che non possono essere approvati strumenti urbanistici che prevedono nuovo consumo di suolo (fatto salvo quanto già previsto dal PRG Vigente). Per quanto sopra la previsione di un ulteriore sviluppo insediativo è ipotesi da ritenersi non compatibile con gli obiettivi e le strategie del PAT e dei recenti provvedimenti legislativi. Allo stesso modo si ritiene di non modificare le aree di urbanizzazione consolidata. Le stesse sono state definite sulla base dei principi e degli indirizzi dettati dalla LR14/17 nonché confermando, ove presenti, i precisi limiti dell'urbanizzazione esistente.	Si concorda con la controdeduzione. Alla luce del principio di riduzione del consumo di suolo, quale caposaldo del PAT, la trasformazione di un'area agricola in nuove aree residenziali si ritiene non compatibile.	Si prende atto del parere del valutatore
40	17595	22/05/18	Michielan Gianantonio	Area con presenza di volumi ex allevamento non utilizzati *Richiesta:* a) la possibilità di rigenerare i volumi non utilizzati a uso rimessaggio, barche, roulotte, camper b) Eliminare la tematizzazione "opera incongrua ed elementi di degrado" in quanto parte degli edifici continuano ad essere utilizzati dall'azienda agricola.	NON PERTINENTE Le aree tematizzate come opere incongrue ed elementi di degrado sono disciplinate dal PAT al comma 18.6, ove si prevede debbano essere oggetto di interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale demandando al PI il compito di definire sia la disciplina puntuale degli interventi che la destinazione d'uso. La proposta è quindi coerente con la disciplina del PAT ma potrà essere considerata soltanto in fase di redazione della specifica variante al PI.	Si concorda con la controdeduzione. In termini di sostenibilità ambientale, si vede con favore agli interventi di rigenerazione e riconversione delle aree dismesse. Purché vengano insediate attività compatibili con il territorio.	Si prende atto del parere del valutatore
44		21/05/18	Donadel Mario	Area all'interno della zona F1.3 ZTO *Richiesta:* Lo stralcio dell'area dal perimetro del PUA C2/18 ed il ripristino della zona agricola	NON PERTINENTE Il lotto è compreso all'interno delle *aree di urbanizzazione consolidata/area di trasformazione programmata* la cui disciplina operativa afferisce al Piano degli interventi. Tale proposta non è quindi accoglibile all'interno del PAT ma potrà essere valutata in fase di redazione del Piano degli interventi	Si concorda con la controdeduzione. Si valuta favorevolmente il mantenimento di suolo agricolo.	Si prende atto del parere del valutatore
45	17617	22/05/18	Matteo Marcon	*Richiesta:* ripristino di un collegamento ciclopedonale (Corridoio dello zero/corridoio del Dese) ad ovest del Terraglio.	NON PERTINENTE il PAT individua le linee strutturali della rete ciclabile comunale demandando al PI il compito di precisare nel dettaglio i tracciati ed i collegamenti secondari. La richiesta pur coerente con gli obiettivi e strategie del PAT potrà essere valutata soltanto in fase di redazione del PI il cui grado di dettaglio consente di verificarne la fattibilità anche in termini di titolarità e proprietà delle aree.	Lo sviluppo della mobilità ciclabile è valutato favorevolmente, tuttavia si concorda con la controdeduzione sul valutare la fattibilità della proposta in fase di PI.	Si prende atto del parere del valutatore
47	17620	22/05/18	Gomiero Cosetta Gomiero Manuele	Area in zona Agricola *Richiesta:* Cambio di destinazione d'uso dell'area da Agricola a residenziale	NON PERTINENTE L'area oggetto della richiesta è localizzata all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata la cui disciplina operativa spetta al Piano degli interventi. Tale richiesta non è quindi pertinente con il livello strategico proprio del PAT, ma potrà essere valutata in sede di specifica variante al PI.	Si concorda con la controdeduzione. Alla luce del principio di riduzione del consumo di suolo, quale caposaldo del PAT, la trasformazione di un'area agricola in nuove aree residenziali si ritiene non compatibile.	Si prende atto del parere del valutatore
49	17623	22/05/18	Davide Bortolato	*Richiesta:*	NON PERTINENTE	Si concorda con la controdeduzione.	Si prende atto

N.	PROT	DATA	RICHIEDENTE	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE PROPOSTA	PARERE VALUTATORE	CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE
				Il tema della ricomposizione ambientale e paesaggistica delle aree "tagliate" dal passante e dalle infrastrutture autostradali deve essere affrontato in maniera esaustiva nel PAT. Il tema delle mitigazioni e delle compensazioni per contenere l'impatto ambientale generato dalle infrastrutture stradali deve essere affrontato in maniera esaustiva dal PAT. Gli obiettivi strategici della ATO.1 e ATO 2, per essere perseguiti devono trovare riferimenti attuativi specifici ed oggettivi nelle NdA del PAT	Si condividono i contenuti dell'osservazione precisando che il perseguimento di tali obiettivi è previsto dal PAT ricorrendo all'utilizzo combinato di diversi strumenti e discipline. Si tratta infatti di uno strumento di livello strategico, quindi definisce obiettivi, indirizzi ed indica gli "strumenti" utilizzabili demandando al PI il compito di precisare la disciplina di tali strumenti ridefinendone e/o specificandone l'ambito di applicazione. Per quanto riguarda nello specifico i temi dell'osservazione si precisa che: - il PAT assume il tema della mitigazione all'interno della più generale disciplina mirata alla valorizzazione ambientale del suolo (vedi servizi ecosistemici ed infrastrutture verdi) ed inoltre: - fornisce all'interno della TAV.4 indicazioni mirate di tipo strategico per le aree di maggior prossimità tra autostrada e centri abitati. È il caso della frazione di Campocroce ove le aree agricole a nord dell'abitato sono tematizzate come Infrastruttura verde - Fornisce indicazioni di maggior dettaglio in corrispondenza dei luoghi di concentrazione infrastrutturale: mitigazione dello svincolo autostradale ad est di Zerman (si veda per questo caso come per altri simili le indicazioni grafiche e di indirizzo riportate nei Masterplan) - Disciplina per quanto di competenza gli strumenti della perequazione, compensazione e credito collegando gli stessi al tema della valorizzazione ambientale grazie anche all'introduzione della disciplina dei servizi ecosistemici - Introduce e disciplina il tema dell'*infrastruttura verde*, individuandone una prima configurazione spaziale ma prevedendo che il PI possa estenderne limiti e disciplina. Per quanto sopra si ritiene che l'Osservazione sia pertinente ma non da luogo a procedere in quanto i contenuti del PAT sono coerenti con la sua dimensione strategica ed inoltre lo stesso fornisce strumenti e discipline idonee affinché il PI introduca a livello operativo le necessarie opere di mitigazione.		del parere del valutatore
50	17668	23/05/18	Comitato a difesa delle ex cave di Marocco	Oggetto delle osservazioni: a) Compilazione scheda regionale Allegato a b) Tavola dei Vincoli, non riportata la fascia di protezione delle cave di Marocco c) Precisare buone pratiche per la sostenibilità d) Contesti figurativi e coerenza con il PTRC e) Ambiti di rigenerazione f) Gestione agricola del parco di Mogliano g) Dimensionamento, h) Compatibilità ambientale degli interventi, Indicazioni più dettagliate per la sicurezza idraulica	NON PERTINENTE -Richiesta non pertinente, il tema non è oggetto di PAT -La tavola dei Vincoli è ricognitiva, pertanto le tutele del PRG vigente mantengono la loro efficacia anche se non rappresentate. Va comunque precisato che l'area contermine alle cave è oggetto di specifiche, dettagliate e ineludibili condizioni di tutela. -In tema di sostenibilità il PAT fornisce in maniera esaustiva tutte le indicazioni coerentemente con il suo ruolo di strumento strategico e non conformativo. -Premesso che Piano paesaggistico regionale non è ancora stato approvato. In qualsiasi caso esaminando l'ultima variante del PTRC con valenza paesaggistica adottata nel 2013 appare evidente come l'impianto paesaggistico del PAT sia non solo totalmente coerente con i contenuti del PTRC ma presenta un livello di dettaglio e di approfondimento ben superiore ai contenuti richiesti. -IL PAT disciplina gli ambiti di Rigenerazione coerentemente con il suo livello strategico. Va precisato comunque che oltre agli obiettivi ed indirizzi di cui all'art.18.8 il piano fornice tutta una serie di altre indicazioni e precisazioni mirate ad assicurare una rigenerazione delle aree sostenibile e compatibile (vedi masterplan, infrastruttura verde, invarianti di natura ambientale e paesaggistica) -Tale livello di dettaglio non appartiene al PAT. Le indicazioni riportate sono recepite dalla normativa del PTCP. -Il dimensionamento del PAT è stato definito su di una precisa base metodologica e di principio. Come esaustivamente descritto nella relazione e nello Norme il dimensionamento del PAT: - valuta e considera la consistente quota di alloggi non occupati, comprendendone una quota significativa all'interno del dimensionamento del PAT - considera le dinamiche demografiche legate in particolare alla variazione del numero di	Si concorda con la controdeduzione.	Si prende atto del parere del valutatore

N	PROT	DATA	RICHIEDENTE	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE PROPOSTA	PARERE VALUTATORE	CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE
					famiglie secondo il principio una famiglia/un alloggio - prevede che quota parte del dimensionamento (dimensionamento strategico) venga dedicata alla rigenerazione dei tessuti dismessi (altrimenti non possibile visto che le volumetrie esistenti nelle aree dismesse hanno una destinazione non residenziale) le indicazioni e gli indirizzi in merito al tema della compatibilità idraulica sono coerenti con quanto richiesto dalla normativa ed enti competenti al PAT, quale strumento di carattere strategico e non confermativo		
51	17928	24/04/18	Prete Luciana	Area agricola *Richiesta:* Individuazione di lotto edificabile	NON ACCOGLIBILE Il PAT assume la riduzione del consumo di suolo come caposaldo del suo impianto strategico, da cui l'eliminazione di tutte le nuove aree di espansione precedentemente previste (PAT prima adozione). Una scelta di piano confermata in termini prescrittivi dalla LR.14/17 la quale dispone che non possono essere approvati strumenti urbanistici che prevedono nuovo consumo di suolo (fatto salvo quanto già previsto dal PRG Vigente). Per quanto sopra la previsione di un ulteriore sviluppo insediativo è ipotesi da ritenersi non compatibile con gli obiettivi e le strategie del PAT e dei recenti provvedimenti legislativi.	Si concorda con la controdeduzione. Alla luce del principio di riduzione del consumo di suolo, quale caposaldo del PAT, la trasformazione di un'area agricola in nuove aree residenziali si ritiene non compatibile.	Si prende atto del parere del valutatore
55	28523	21/08/18	Dirigente secondo settore Comune di Mogliano Arch. Salvina Sist	Viene precisata la conformità del PAT ai contenuti della LR 14/17 e alle quantità di consumo di suolo di cui alla DGR 668 del 15/05/2018. *Richiesta:* a) Sia reso coerente l'apparato normativo del PAT con il testo deliberato dal Consiglio Comunale in data 26/02/2018, modificando l'art. 31 sostituendo "adottato" con "presentato" b) L'art.35 delle NdA sia integrato con la seguente prescrizione: "Il PI dovrà essere corredato da una Banca dati del Consumo di suolo da tenere aggiornato ad ogni variante di PI, al fine di poter costantemente monitorare le disposizioni regionali " c) L'art.28 sia integrato dal seguente comma 28.5: *"il PAT sulla base del combinato disposto dell'art.13 comma 1 lettera f) della LR 11/2004, del comma 7 della D.G.R n.668 del 15/05/2018, e delle quantità di cui all'allegato C della medesima D.G.R fatto fissa in ettari 25,55 il limite massimo di consumo di suolo all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art.2 lettera e) della LR.14/17*	ACCOGLIBILE Le modifiche proposte sono complessivamente accoglibili. - La modifica di cui alla lettera a) rende coerente il contenuto delle NdA con il testo della delibera di Adozione del PAT - Le modifiche di cui alle lettere b) e c) completano l'adeguamento e la conformità del PAT ai contenuti previsti dalla LR14/17.		Si prende atto delle modifiche proposte

VISTA la relazione istruttoria n. 4 in data 12 gennaio 2019, elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 come prescritto dall'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo.
Nel rapporto ambientale sono illustrati gli obiettivi e i principi che rappresentano i caposaldi delle politiche di piano, riferimento per la definizione delle azioni sia strategiche, proprie del PAT che operative, proprie del Piano degli Interventi.
Il P.A.T. promuove un territorio resiliente quale sistema complesso in grado di reagire ai fenomeni perturbativi, un'antropizzazione sostenibile mirata al contenimento del consumo di suolo recependo contenuti e disciplina di cui alla LR 14/2017, una pianificazione partecipata, fondata su prospettive e scenari chiari e obiettivi misurabili.
Il P.A.T. sviluppa i temi dell'identità, naturalità, equità, qualità, lentezza come basi delle politiche di piano, assumendo come obiettivi principali per le scelte di natura strategica di sviluppo del territorio le seguenti finalità:

- ospitare polarità di rango metropolitano in grado di dialogare con la dimensione locale fin oltre quella regionale;
- individuare e valorizzare le componenti strutturali del paesaggio per una sua reinterpretazione come rete e sistema di relazioni storiche, percettive, funzionali e simboliche;
- rinforzare le polarità urbane identificando nel centro storico il cuore del sistema urbano centrale che si ridimensiona e si riorganizza in modo organico;
- valorizzare la mobilità lenta con un progressivo alleggerimento della tipologia di traffico, sviluppando percorsi ciclabili e pedonali;
- integrare nella pianificazione e nelle politiche di sviluppo le infrastrutture verdi assumendo il tema della resilienza e della valorizzazione del sistema ambientale come elemento innovatore della visione strategica.

Nel Rapporto Ambientale l'analisi della coerenza interna ha permesso di verificare la rispondenza tra gli obbiettivi e le azioni del PAT, accertando se la parte operativa risponda alla parte strategica, e se gli obbiettivi esplicitati da una serie di interventi ne consentano il raggiungimento. La valutazione è stata effettuata attraverso una matrice cromatica che ha permesso di evidenziare i diversi livelli di rispondenza, l'esito è risultato sostanzialmente positivo.

L'analisi svolta nel rapporto ambientale ha verificato la coerenza del PAT con gli scenari previsti dai diversi livelli di pianificazione sovraordinati in particolare con:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
- Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
- Il PALAV
- Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia
- Piano di Tutela delle Acque
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA)
- Piano Regionale dei Trasporti
- Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali
- Piano Energetico Regionale
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso
- Piano Faunistico Venatorio Provincia di Treviso 2014-2019
- I Piani dei comuni limitrofi: Preganziol, Casale sul Sile, Quarto d'Altino, Marcon, Venezia e Zero Branco.

Nel Rapporto Ambientale, sulla base delle caratteristiche territoriali e dei dati a disposizione in materia ambientale, sono state analizzate le principali componenti ambientali ed i relativi indicatori. Dall'analisi sono emerse alcune criticità e peculiarità che di seguito si elencano:

- durante l'anno 2015 si sono osservati superamenti dei valori limite attualmente vigenti per Ozono (O_3), polveri inalabili (PM_{10}), Benzo(a)pirene, polveri respirabili ($PM_{2.5}$)
- in merito alle acque sotterranee i corpi idrici sono considerati nel 2015 in stato quantitativo buono, con una situazione che recentemente sembra peggiorare con un aumento dei punti rilevati come scarsi;
- presenza di alcune criticità, legate al rischio idraulico e alle significatività geomorfologiche;
- all'interno del territorio comunale la rete ecologica è costituita dall'asse del corso del fiume Zero, al quale si associano buffer zone e stepping stone individuate principalmente nell'ambito del territorio agricolo. Dall'analisi effettuata emerge la necessità di intervenire per riqualificare, dal punto di vista naturalistico, il territorio comunale, anche attraverso la funzione ricreativa degli ambienti naturali e le relazioni tra essi, in particolare lungo i corsi dei fiumi stessi e sui loro argini (percorsi pedonali e ciclabili);
- il territorio è interessato dal passaggio di diversi elettrodotti ad alta tensione;
- patrimonio storico e culturale di rilievo, testimoniato da 38 Ville Venete (di cui 19 vincolate), un ricco patrimonio che va valorizzato in termini di riconoscibilità e relazioni con il contesto;
- attrattività del comune in termini di domanda di residenzialità da altri comuni;
- incremento delle abitazioni non occupate e crescita di strutture ricettive in affitto;
- una discreta presenza di attività commerciali e di domanda di mobilità.

Nel Rapporto ambientale si è provveduto ad analizzare, per ogni azione di piano, l'entità degli impatti previsti per ogni componente ambientale interessata. La matrice di valutazione delle azioni evidenzia che il PAT esprime un impatto complessivamente positivo, in particolare i benefici maggiori saranno per la qualità dell'aria e delle acque, i servizi ecosistemici, il paesaggio, il sistema della mobilità ciclopedonale, la qualità della vita.
Di contro, le azioni che potranno presentare maggiori ripercussioni sul sistema ambientale saranno quelle relative alla nuova edificazione residenziale, produttiva, per servizi e le medie e grandi strutture di vendita; che tuttavia sono localizzate all'interno di ambiti già urbanizzati.

Una parte delle trasformazioni previste dal PAT verranno disciplinate e indicate in sede di PI e pertanto in questa fase non risultano definite in modo specifico nei contenuti e nelle azioni. Per questo motivo non risulta possibile, in questa fase, verificare gli impatti, anche in termini cumulativi, sull'ambiente e sul patrimonio culturale delle azioni previste e dovranno pertanto essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS:

- gli "Ambiti urbani di rigenerazione" di cui all'Art. 18.8 delle NdA - il PAT individua i principali ambiti urbani di rigenerazione caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale od urbanistico;
- i "contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi" di cui all'Art. 18.10 delle NdA che per la complessità delle questioni urbanistiche ed ambientali ad essi riferibili, nonché, per la specificità degli attori direttamente o potenzialmente

coinvolti, richiedono la predisposizione e concertazione anche di più piani e/o programmi attuativi.

In merito alle ipotesi di nuova viabilità, queste interessano l'ATO 4 e in particolare mirano a risolvere la criticità presente in corrispondenza dell'incrocio via Marocchesa/Terraglio e lungo via Sassi, causate dal traffico correlato dalla presenza della sede di uffici. Come evidenziato dall'articolo n. 23 delle NdA, il PAT riporta in via indicativa e schematica due possibili soluzioni:

- nuovo tratto di viabilità intercomunale di collegamento tra la SS 13 Via Terraglio e la SP 75 Via Marocchesa;
- prolungamento di Via Marocchesa fino al collegamento con la Tangenziale di Mestre.

La scelta della ipotesi da adottare è demandata al Piano degli Interventi, in quanto andrà in ogni caso concertata con il Comune di Venezia che risulta interessato direttamente da entrambe le possibili soluzioni. Sulla base di queste premesse, considerando che in questa fase non è possibile conoscere gli effetti significativi prodotti sulle varie matrici ambientali degli interventi previsti si ritiene opportuno demandare l'ipotesi pianificatoria a successiva verifica di Assoggettabilità a VAS.

L'analisi svolta sul rapporto ambientale sui possibili impatti derivanti dall'attuazione delle azioni di piano, pur risultando nel complesso positiva, ha rilevato che alcune azioni possono generare delle criticità sulle componenti ambientali. L'elenco delle misure mitigative e/o compensative individuate per rispondere alle criticità emerse, sono state riportate in una tabella presente nel Rapporto Ambientale e che dovrà essere inserita nelle norme di attuazione.

Nel rapporto ambientale sono state analizzate 3 possibili alternative di piano:

Scenario 0 – il Piano Regolatore Generale Vigente;
Scenario 1 – PAT Adottato;
Scenario 2 – PAT Progetto Scenario Strategico.

Il modello proposto nell'ambito della rivisitazione del PAT di Mogliano Veneto affianca a strumenti ormai consolidati alcune metodologie e principi innovativi, introdotti di recente o in via di sperimentazione nella pratica urbanistica. Strumenti finalizzati al miglioramento dell'efficacia, equità e sostenibilità delle politiche territoriali e all'integrazione tra economia, società, ambiente, comunità e territori. Nel processo di VAS l'estensore del Rapporto Ambientale ha individuato come metodo di valutazione la pesatura dei servizi ecosistemici. I vari scenari sono stati analizzati, prendendo in considerazione le trasformazioni previste e come queste, se attuate complessivamente, andrebbero a influire sui livelli complessivi di fornitura di Servizi Ecosistemici. I tre scenari con l'aggiunta dello stato di fatto sono stati confrontati mediante una tabella contenente la quantificazione dei servizi ecosistemici e la pesatura delle strategie. Dal confronto è emerso che il territorio, attraverso le strategie messe in campo dal nuovo PAT, potrebbe portare a esprimere al territorio di Mogliano un valore maggiore del 19,68% rispetto allo Stato di fatto. In riferimento allo Scenario 1 (PAT adottato), il nuovo progetto permetterà di aumentare tutte le tipologie di Servizi Ecosistemici, ma il contributo principale del PAT di progetto sarà in termini culturali. In quest'ottica la natura recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di risorse vitali e di equilibratore della stabilità e della sostenibilità globali.

Nel Rapporto Ambientale sono state descritte le misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano. Nel documento sono stati definiti gli indicatori, le tempistiche e agli enti preposti al monitoraggio. Le norme tecniche dovranno essere integrate inserendo una tabella con il piano di monitoraggio già previsto e già contemplato nel Rapporto

Ambientale - parte seconda a pagina 97. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 152/2006 dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere opportunamente tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

VISTE le seguenti fonti normative:
- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L. R. 11/2004;
- il D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L. R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mogliano Veneto (TV) a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli "Ambiti urbani di rigenerazione" di cui all'Art. 18.8 delle NdA dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. "I contesti destinati alla realizzazione dei programmi complessi" di cui all'Art. 18.10 dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. L'articolo 33 delle norme di attuazione dovrà essere integrato con le misure di mitigazione e compensazione già previste e contemplate nel Rapporto Ambientale – parte seconda a pagina 97.

4. L'articolo 34 delle norme di attuazione dovrà essere integrato con le tabelle già presenti nel Rapporto Ambientale - parte seconda a pagina 98 e 99. L'articolo dovrà essere integrato esplicitando le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 152/2006 dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie

interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere opportunamente tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

5. Gli interventi di cui all'articolo 23 "connessioni viarie" delle NdA dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla verifica di Assoggettabilità a Vas.

6. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

7. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 3, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

8. Vanno recepite le indicazioni e/o prescrizioni poste dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, nonché, va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

La presente parere si compone di n.18 pagine